

DNV-GL

ISO 9001

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

Class. 8.13.2 Data del protocollo

- Alle Associazioni imprenditoriali della provincia di Bologna
- Alle Associazioni dei consumatori della provincia di Bologna

OGGETTO: Attività ispettiva della Camera di Commercio di Bologna nel 2022

Le Camere di commercio svolgono attività di vigilanza del mercato dei prodotti non alimentari sulla base di un piano esecutivo siglato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere.

Pertanto, nell'anno 2022 i funzionari dell'Ufficio Metrico e Ispettivo della Camera di Commercio di Bologna effettueranno ispezioni e prelievi di prodotti presso un campione di imprese (produttori, importatori, grossisti, dettaglianti), allo scopo di verificare il rispetto delle normative applicabili ai prodotti commercializzati anche online.

Le categorie di prodotti sottoposte a controllo saranno, in tutto o in parte, le seguenti¹ (si veda in allegato un elenco non esaustivo dei prodotti compresi in ciascuna categoria):

- Prodotti elettrici ed elettronici, controlli sulla conformità a:
 - a) requisiti di sicurezza previsti dal D. Lgs. 86/2016;
 - b) requisiti di compatibilità elettromagnetica di cui al D. Lgs. 194/2007;
- Giocattoli: controlli sulla conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal D. Lgs. 54/2011;
- Dispositivi di protezione individuale: controlli sulla conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal D. Lgs. 475/1992 e s.m.i.;
- ➤ Sicurezza generale dei prodotti di cui agli art. 102 113 del D. Lgs. 206/2005 "Codice" del Consumo": la verifica degli obblighi relativi sarà eseguita sia sui prodotti elencati negli altri punti dell'elenco, per gli aspetti di sicurezza non contemplati dalle norme citate, sia su prodotti non alimentari non oggetto di norme di legge specifiche;

esemplare di prodotto controllato. ¹ I riferimenti normativi indicati sono quelli vigenti alla data della presente comunicazione; quelli effettivamente applicabili potranno cambiare in funzione della data di immissione sul mercato dello specifico



- ➤ Emissioni di CO₂ e consumo di carburante delle autovetture nuove: controlli sugli obblighi in materia di informazioni da fornire al consumatore di cui al D.P.R. 84/2003;
- Prodotti tessili: controlli sulla conformità al Regolamento (UE) 1007/2011 relativo alla etichettatura di composizione in fibre tessili;
- Calzature: controlli sulla conformità al D.M. 11 aprile 1996 relativo alla etichettatura dei materiali utilizzati nella calzature;
- Pelletteria: controlli sulla conformità al D. Lgs. 9 giugno 2020, n. 68 relativo alla definizione e utilizzo dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia", loro derivati e sinonimi;
- Prodotti da costruzione: controlli sulla conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al D. Lgs. 106/2017, limitatamente alle disposizioni rilevanti per i requisiti di base delle opere di costruzione di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico;
- Apparecchi che bruciano carburanti gassosi e loro accessori: controlli sulla conformità al Regolamento (UE) n. 2016/426 e al D. Lgs. 23/2019, limitatamente alle disposizioni di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Oltre i controlli sui prodotti elencati, l'attività ispettiva nel 2022 potrebbe riguardare anche la vigilanza sull'esercizio dei magazzini generali di cui al R.D.L. 2290/1926 ed al R.D. 126/1927.

Si invitano le associazioni in indirizzo a svolgere un'azione informativa e di sensibilizzazione presso gli associati, al fine di assicurare la regolarità dei prodotti alla normativa vigente.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
(dott. Giuseppe Iannaccone)

FIRMA DIGITALE



ALLEGATO

PRINCIPALI PRODOTTI PER CATEGORIA

Prodotti elettrici ed elettronici

- Piccoli elettrodomestici (robot da cucina, frullatori, spremiagrumi, tritatutto, piastre elettriche per la cottura di cibi, tostapane, ferri da stiro, ventilatori, apparecchi di riscaldamento portatili, aspirapolvere, asciugacapelli, piastre per capelli, rasoi, tagliacapelli).
- Apparecchi di illuminazione (da interno e da esterno, fissi e mobili, catene luminose, lampadine con attacco a spina).
- Materiale elettrico quale multiprese con cavo, prolunghe, etc.
 - Caricabatterie.

Giocattoli

- Per minori di 36 mesi: peluche, bambole morbide (es. in tessuto), puzzle di pochi pezzi grandi, intercambiabili e assemblabili senza un ordine particolare, pitture a dito, carillon musicali.
- Per maggiori di 36 mesi: giochi acquatici, kit di materiale da modellare, libri da colorare con molti dettagli, puzzle 3D, puzzle con molti dettagli, bambole con numerosi accessori intercambiabili, kit per esperimenti chimici, giocattoli funzionali (es. macchine da cucire, microscopi), giochi da tavolo non elementari, pistole giocattolo, kit per creare bigiotteria.

DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): i controlli saranno eseguiti sui DPI di qualsiasi categoria. Per quanto riguarda le mascherine protettive commercializzate per la difesa dal Covid saranno controllate le semimaschere filtranti per la protezione delle vie respiratorie (DPI di terza categoria), sia marcate CE e immesse sul mercato in conformità al Reg. 2016/425/UE, sia commercializzate in deroga senza marcatura CE, ai sensi della normativa di emergenza sanitaria.

N.B. le maschere "chirurgiche" in quanto Dispositivi Medici (DM) non saranno soggetti a controllo, non rientrando nelle competenze del Ministero dello Sviluppo Economico.

Prodotti soggetti alla sola direttiva Sicurezza generale dei prodotti (si elencano quelli per i quali è stato pubblicato il riferimento di una norma tecnica applicabile):

mobili per esterno e per interno



- attrezzature da ginnastica
- attrezzature fisse da allenamento
- articoli per puericultura
- attrezzature per parapendio
- biciclette
- accendini
- tende interne
- abbigliamento per bambini (lunghezza di lacci e cordoni)
- accessori per immersione
- attrezzature per sport su rotelle
- lampade ad olio decorative
- articoli galleggianti per il tempo libero
- dispositivi di bloccaggio di porte e finestre a protezione dei bambini
- mascherine c.d. "di comunità", commercializzate e utilizzate in conformità alla normativa di emergenza sanitaria, che non garantendo protezione delle vie respiratorie, non sono DPI né DM*.

Emissioni di CO₂ e consumo di carburante delle autovetture nuove: i controlli riguarderanno sia le informazioni presenti all'interno dei punti vendita, sia le informazioni contenute nel materiale pubblicitario presente su riviste e giornali

Etichettatura dei Prodotti tessili (prodotti nei quali le fibre tessili costituiscono almeno l'80% in peso):


- abbigliamento
- prodotti tessili per la casa

Etichettatura delle Calzature: tutte le calzature con l'esclusione di:

- calzature usate
- calzature giocattolo
- calzature di protezione

Pelletteria: sarà verificato che i termini:

- a) pelle; cuoio; cuoio pieno fiore;
- b) pelle rivestita; cuoio rivestito;



Tel. 051 6093.858/203 <u>sicurezza.prodotto@bo.camcom.it</u> ufficio.metrico@bo.legalmail.camcom.it



- c) rigenerato di fibre di cuoio;
- d) pelliccia;

siano utilizzati solo per materiali corrispondenti alla definizione dei termini stessi.

La verifica riguarderà anche l'utilizzo dei termini a) – d) tradotti in lingue diverse dall'italiano, nonché come aggettivi, sostantivi, con prefissi o suffissi, in combinazione con altre parole o sotto termini da essi derivati (es. Pelle sintetica, Similpelle, Ecopelle, Vinilpelle, Pellame, Cuoiame, Pelletteria, Pellicceria etc.), vietato per materiali diversi da quelli corrispondenti alla definizione dei termini.

La normativa non si applica alle calzature soggette al D.M. 11 aprile 1996, di cui al punto precedente.

Prodotti da costruzione*: la normativa individua le Camere di Commercio come i soggetti che il Ministero dello Sviluppo Economico può incaricare della vigilanza; in tale eventualità gli specifici prodotti oggetto di vigilanza saranno individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico tra i maggiormente rilevanti rispetto alle proprie competenze (requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'Allegato I del Reg. 305/2011):

- Igiene, salute e ambiente (requisito n. 3),
- Sicurezza e accessibilità nell'uso (n. 4),
- Protezione contro il rumore (n. 5),
- Risparmio energetico e ritenzione del calore (n. 6),
- Uso sostenibile delle risorse naturali (n. 7)

Apparecchi che bruciano carburanti gassosi e loro accessori*: anche in questo caso la normativa individua le Camere di Commercio come i soggetti che il Ministero dello Sviluppo Economico può incaricare della vigilanza; in tale eventualità gli specifici prodotti da sottoporre a controllo saranno individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di definizione dei progetti 2022 di vigilanza. Sulla base degli apparecchi oggetto delle norme armonizzate di riferimento, la vigilanza potrà riguardare le seguenti famiglie di apparecchi a gas:

- Apparecchi per la produzione di acqua calda (compresi gli scalda acqua)
- Apparecchi per la cottura di alimenti
- Apparecchi per riscaldamento (compresi caldaie, generatori di aria calda, climatizzatori e/o pompe di calore)
- Asciugabiancheria e lavatrici



Novità nella tipologia di prodotto o nella modalità dei controlli, rispetto agli anni scorsi.

